

Bari, 15/6/1979

prot. u. 81/1634

Ill.mo Signor Presidente
Consiglio Regionale
S E D E

Si trasmettono per gli adempimenti di competenza,
con parere favorevole della 1^a Commissione e relative rela-
zioni le seguenti p.d.l.:

- 1) "Costituzione dell'Istituto Regionale per la Storia della
Resistenza e della Costituzione Pugliese"
- 2) "Disciplina Centri Servizi Sociali E Culturali della
Regione Puglia e interventi di programmazione culturale
sul territorio".

Cordiali saluti

d'orso
Prof. Matteo Fantasia

ng. u.
Vannoli

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

Prot. n. 184/2238

am/

Bari, 13/6/79

Al Sig. Presidente della 5
Commissione Consiliare Permanente

Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale Pugliese
LORO SEDI

Oggetto: p.d.l. "Disciplina Centri Servizi Sociali e Culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio"

La 1 Commissione, nella seduta del 13/6/79 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento alla p.d.l. in oggetto, riformulando l'art. Finanziario che si acclude in copia.

Distinti saluti

(prof. Marcello Rizzo)



REGIONE PUGLIA

71
✓

- ART. 8 -

Per il finanziamento della presente legge è previsto uno stanziamento pluriennale di lire 18 miliardi. Tale stanziamento trova copertura nel Bilancio pluriennale 1979-1981-Obiettivo 13 - Cultura - ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 3 del 6/6/1979.

Per l'anno 1979 è previsto uno stanziamento pari a lire 4 miliardi che saranno utilizzati per il finanziamento dei programmi e delle iniziative di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) del precedente articolo.

L'onere riveniente dalla presente legge graverà sul capitolo di nuova denominazione "PIANO DI INTERVENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI" per un importo di lire 4 miliardi con fondo riveniente dal capitolo numero 399/1 del Bilancio di Previsione dell'anno 1979, approvato con L.R. n.3 del 6/6/1979.

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno adeguati alle linee programmatiche e allo sviluppo delle attività con le rispettive leggi di bilancio.

b p n. 10

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

PROPOSTA DI LEGGE:

"DISCIPLINA CENTRI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI DELLA REGIONE PUGLIA
E INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE CULTURALE SUL TERRITORIO"

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

DISCIPLINA DEI CENTRI DI SERVIZIO CULTURALE

R E L A Z I O N E

Alla V Commissione sono pervenute in tempi diversi e a grande distanza l'una dall'altra una proposta di legge a firma Galatone, D'Alena, Ciocia e un disegno di legge della Giunta sul tema della Disciplina dei Centri dei Servizi Culturali. La Commissione ha condotto un esame abbinato degli stessi pervenendo alla fine con voto unanime alla proposta di legge della Commissione stessa che si affida all'esame del Consiglio.

La differenza sostanziale tra la proposta e il disegno consisteva nel fatto che la prima, nelle linee dei compiti statutari della Regione e in armonia con le più recenti norme del D.P.R. 616, intendeva promuovere l'istituzione di un servizio socio-culturale sull'intero territorio regionale, entro cui avrebbero trovato idonea collocazione gli attuali e deteriorati Centri dei Servizi Culturali: un quadro vasto "di largo respiro sociale e culturale" al servizio "della cultura ~~esibita~~ di massa in particolare che sia un grandioso strumento di formazione umana nell'ambito della crescita civile e democratica di tutta la collettività" come si legge nella relazione che l'accompagna.

Nel disegno della Giunta invece si legge la viva preoccupazione dell'Assessorato ai Beni Culturali di venire incontro con urgenza agli attuali 24 centri esistenti nella Regione sullo

./...

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

- 2 -

Su quello
orlo definitivo, senza peraltro trascurare di dare uno sguardo all'avvenire, anche immediato, per una programmazione culturale della Regione Puglia di vasto respiro, anch'essa in grado non soltanto di unificare le iniziative sparse e frammentarie di carattere locale, per quanto lodevoli, ma soprattutto di dare un'anima e una vita a questo aspetto della complessa tematica regionale pugliese finora piuttosto negletta, meritevole invece di maggior attenzione.

In sostanza quindi i due strumenti legislativi coincidono, salvo la precedenza all'uno o all'altro delle due questioni toccate.

Ad una più attenta considerazione, però, il tema generale, quello della situazione del servizio socio-culturale o della programmazione culturale regionale ha bisogno di maggiore e più profonda riflessione e di conseguenza di tempi più lunghi; nè a riparare al tempo perduto basta un insieme di articoli messi insieme dalla solerzia di alcuni colleghi. Prima di giungere alla traduzione in articoli di legge, la materia che abbraccia la programmazione della cultura ha bisogno di un programma d'iniziativa che valga a coinvolgere nel dibattito e a far partecipare alle scelte definitive tutto il vastissimo mondo degli operatori culturali, che vanno dall'Università alla Scuola in genere di ogni grado, ai Centri di ricerca, alle Istituzioni e Associazioni culturali varie, ai Musei, alle Biblioteche civili, religiosi, dovunque insomma si trovino tracce del vivere umano, se è vero che cultura non è soltanto arte e monumenti, ma ogni forma e manifestazione dell'umano operare.

Ripeto, il tema è vasto e complesso e soltanto l'accenno ad alcune linee di orientamento e di tendenza possono dare la misura dimensionale del problema di una politica culturale della Regione, che partendo dal quadro costituzionale e attraverso gli indirizzi statutari propri sia in grado, nella contemperanza e nella tolleranza delle diverse visioni degli agenti culturali, di realizzare un piano concreto operativo di sviluppo.

Gli accenni si riferiscono al nuovo concetto di bene culturale, ad un diverso modo di gestire il patrimonio culturale, che non può e non deve essere quello della conservazione che è venuto consolidandosi dall'unità d'Italia ad oggi, insieme al concetto della concentrazione e giuridica e di fatto dei beni artistici, alla partecipazione popolare e di massa della fruizione del bene culturale, alla dinamica stessa insita in tutto ciò che provenendo dal passato deve portare al presente e dal presente proiettarsi nel futuro, senza perciò rimanere abbandonato e inattivo in un'aura solitudine conservativa. Tutto questo implica una visione nuova della politica dell'offerta e del consumo del bene culturale, implica una logica programmatica che contempra alla base una fase di censimenti e statistiche, di indicatori, standards culturali che diano la misura e la capacità di soddisfare i bisogni di informazione prima e di formazione poi dell'utenza culturale e al vertice, con le finalità che si vogliono conseguire, l'insieme delle strutture e delle sovrastrutture da perseguire e realizzare con continuità e progressione.

La mole dei temi ~~che~~ schematicamente elencati dice subito che la Commissione ha espresso le sue inclinazioni per il disegno di legge approvato dalla Giunta, alla cui elaborazione peraltro un notevole contributo è stato dato in seno al competente assessorato dalla Commissione consuntiva regionale per i Beni culturali.

Primo obiettivo pertanto della proposta legislativa della Commissione scaturita dall'esame abbinato dei due strumenti pervenuti, è stato quello di salvaguardare il patrimonio dei 24 Centri esistenti in Puglia che risultano geograficamente così distribuiti per provincia:

Bari - 8 (Acquaviva, Altamura, Canosa, Conversano, Bari, (4))

Brindisi- 1

Foggia- 7 (Cerignola, Manfredonia, San Severo, Foggia (4))

Lecce - 2 (Maglie e Nardò)

Taranto- 6(Grottaglie, Massafra, Taranto (4)).

La salvaguardia si realizza facendo subentrare la Regione, nella titolarità delle funzioni, agli ex Enti Gestori (EISS-Umanitaria- UNLA - CIF - MCC e Comune di Bari) a norma dell'art.8 dello Statuto regionale e con i poteri conferiti dall'art. 49 del DPR 616.

Ma già nello stesso art. 1 mentre si preannunzia la legge organica di programmazione culturale, che determinerà tra l'altro anche gli ambiti territoriali di ciascun Centro in un completo sistema regionale, la gestione dei Centri è delegata al Co-

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Campo libero e sport

- 5 -

mune in cui è o sarà ubicata la sede del Centro. In altre parole, come è meglio chiarito nell'art. 2 i Centri sono organismi della Regione che concorrono alla crescita civile e culturale della comunità pugliese, ma sono gestiti dai Comuni o ^o insieme da Comuni in cui si trovano o verranno a trovarsi.

Infatti, detti i fini dei Centri nell'art. 2, nel successivo art. 3 viene demandato all'Assessorato ai Beni Culturali l'impegno di presentare entro il 31/10/79 il Piano di ridistribuzione dei Centri nel territorio con l'indicazione dei Comuni destinatari del servizio culturale per aree di competenza, anticipando così il disegno degli ambiti territoriali della programmazione culturale, ma correggendo gli squilibri dell'attuale distribuzione.

Gli artt. 4 e 5 si occupano del personale attualmente in servizio presso i Centri, che verrà inquadrato secondo la legge regionale n. 18/74 tenendo conto e delle qualifiche e del titolo di studio, nonché del personale di ruolo della Regione che abbia particolari attitudini nel settore della programmazione culturale, da trasferire presso i Centri, e del personale che verrebbe appositamente assunto con pubblici concorsi.

La gestione di ogni singolo Centro delegata ai Comuni è attuata a mezzo di un Comitato di Gestione che, oltre ai rappresentanti dei Comuni, della Provincia e dei Distretti Scolastici compresi nell'area di competenza, prevede i rappresentanti delle istituzioni culturali pubbliche operanti nell'area e regolamentate da leggi regionali.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

- 6 -

Particolare interesse riveste la norma transitoria che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del piano annuale degli interventi per le attività culturali, che intanto è materia di norma transitoria in quanto anticipa gli interventi che saranno disciplinati dalla legge di programmazione regionale di cui al 1° art. e unifica gli attuali interventi in materia culturale operati dall'Assessorato con leggi diverse, la cui validità viene a cessare con la presente legge. Infatti, oltre al finanziamento dei Centri culturali, la legge in esame prevede:

- 1) il finanziamento di progetti di attività culturali promosse dalla Regione;
- 2) I contributi a favore di Enti, istituzioni, fondazioni e associazioni varie esistenti nel territorio finora finanziati dalla n. 10 del 1974;
- 3) I contributi in favore di iniziative culturali di rilievo non previsti nei progetti di cui al punto 1) ma rispondenti ai criteri e allo spirito degli stessi.

Come si può notare si tratta di un avvio concreto alla programmazione culturale della Regione che resta lo obiettivo di fondo e la meta cui tendono le finalità anche della presente legge.*

Per queste considerazioni lo stanziamento pluriennale previsto in bilancio raggiunge la cifra di 18 miliardi, mentre per il corrente anno 1979 l'onere riveniente dagli

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

- 7 -

interventi assomma a 4 miliardi.

E' agevole arguire attraverso l'articolazione della* legge che partendo dall'obiettivo minimo di salvaguardare il patrimonio dei Centri dei Servizi Culturali esistenti e cominciando a fare di essi i primi programmatori di base della crescita culturale della Regione, si mira all'obiettivo massimo e finale della legge organica di programmazione culturale, senza peraltro alcuna sosta o interruzione di interventi concreti che possano avere anche il valore di sperimentazione.

Si tratta indubbiamente di uno strumento di notevole entità finanziaria di ampia e duttile applicabilità in ogni campo del complesso mondo culturale che si pone a disposizione dell'esecutivo regionale, strumento che potrà consentirgli, se usato con genialità e ricchezza di inventiva, interventi capaci di far decollare nella Regione un settore che può considerarsi fondamentale per la formazione civile di quanti sono e saranno chiamati a costruire il nostro futuro o, se volete più modestamente, essenziale per non farci rimproverare dai nostri posteri la trascuranza degli aviti tesori e delle divine bellezze della nostra terra.



Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

Art. 1

La Regione Puglia è titolare di tutte le funzioni relative ai Centri di Servizi Sociali e Culturali trasferiti dalla Cassa per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 e per i quali è subentrata a tutti gli effetti agli ex Enti Gestori secondo le finalità indicate dall'art. 8 dello Statuto regionale, con i poteri dettati dall'art. 49 del DPR 616/77 e in conformità con le LL.RR. n. 20/78 e n. 41/78.

In attesa della legge organica di programmazione culturale che determinerà, in un completo sistema regionale, l'ambito territoriale di competenza di ciascun Centro, le funzioni di cui al comma precedente del presente articolo sono delegate al Comune in cui è o sarà ubicata la sede del Centro interessato.

Ogni Comune, fatte salve quelle amministrative, esercita tutte le altre funzioni delegate avvalendosi di un apposito Comitato di Gestione e programmazione di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 2

I Centri di Servizi Sociali e Culturali assumono la definizione di CENTRI DI SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE CULTURALE REGIONALE (CSPCR).

I Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale sono organismi della Regione e concorrono alla crescita civile e culturale della comunità pugliese.

In attuazione di tali fini i Centri:

- 1) curano l'acquisizione di dati e informazioni e predispongono analisi per la programmazione culturale della Regione e degli Enti Locali e concorrono alla rilevazione delle modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza;
- 2) collaborano per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti Locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;
- 3) formulano proposte ed esprimono indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturali in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;
- 4) promuovono ed organizzano iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgono studi e ricerche anche in collaborazione con gli Enti Locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di promuovere e diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
d'assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

Continua art. 2

- 5) gestiscono un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria già esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia. I Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale saranno dotati della strumentazione tecnica e di tutte le strutture necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 3

La Regione riconosce come Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale i Centri di cui all'art. 1 della presente legge, già ubicati in:

ACQUAVIVA	ex EISS
ALTAMURA	ex UMANITARIA
BARI	ex UNLA
BARI	ex UMANITARIA
BARI	ex CIF
BARI	ex COMUNE DI BARI (Poggiofranco)
BRINDISI	ex MCC
CANOSA	ex MCC
CERIGNOLA	ex MCC
CONVERSANO	ex MCC
FOGGIA	ex EISS
FOGGIA	ex UMANITARIA
FOGGIA	ex UMANITARIA
FOGGIA	ex CIF
GROTTAGLIE	ex UNLA
MAGLIE	ex EISS
MANFREDONIA	ex UMANITARIA
MASSAFRA	ex UMANITARIA
NARDO'	ex UNLA
S. SEVERO	ex MCC
TARANTO	ex CIF

L'Assessorato ai Beni Culturali è tenuto, entro il 31/12/'79, a presentare il piano di redistribuzione dei Centri nel territorio, sentita la competente Commissione, con l'indicazione dei Comuni destinatari del servizio culturale per aree di competenza.

La Regione provvederà ad effettuare ricerche preliminari sulle strutture, i consumi, e i bisogni culturali della Puglia al fi

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

Continua ART. 3

ne di costruire, con successiva legge, un organico e completo sistema di programmazione e interventi culturali, in cui sarà definito il numero dei Centri e determinati gli ambiti territoriali di competenza.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

ART. 4

Per consentire ai Centri la piena funzionalità la Regione assicura la presenza costante del seguente personale qualificato:

- un direttore in possesso di laurea;
- tre operatori culturali, in possesso del diploma di scuola media superiore cui sono affidate, nell'ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il completo funzionamento della struttura.

Per il funzionamento dei Centri i Comuni si avvalgono:

- 1) del personale già operante nei Centri di Servizi Sociali e culturali in servizio di ruolo o con Contratto a tempo indeterminato negli ex Enti Gestori alla data del 31.12.1977, assunto in data non successiva al 31.12.1976;
- 2) di altro personale in servizio di ruolo presso la Regione che abbia provata esperienza nel settore della promozione culturale;
- 3) di personale appositamente assunto tramite concorso pubblico.

Il personale di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo viene inquadrato nel ruolo unico del personale regionale su domanda da presentarsi al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il livello funzionale e retributivo dello stesso personale è determinato da quanto disposto dalla L.R. n. 18/74, dalle norme transitorie e successive modificazioni in base alle quali-

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

Continua Art. 4

fiche e al titolo di studio posseduti negli ex Enti Gestori di pro
venienza.

L'inquadramento del personale di cui al punto 1) del secondo com-
ma del presente articolo ha decorrenza agli effetti giuridici dal-
la data di inizio del servizio presso gli ex Enti Gestori e agli
effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Per effetto dell'inquadramento di detto personale la dotazione or-
ganica del ruolo regionale fissata nella tabella A) della L.R. n.
n. 18/74 viene modificata e aumentata del personale di cui al pun-
to 1) del presente articolo secondo i livelli funzionali del ruolo
regionale di cui all'allegato elenco della presente legge.

Per l'aggiornamento del personale addetto ai CSPCR e per la forma-
zione del personale, la Regione istituirà appositi corsi di cui
alla legge regionale n. 54 di F.P.

Per la realizzazione e la gestione di tali corsi la Regione si av-
varrà della collaborazione di Istituti delle Università di Bari e
di Lecce e/o di Istituzioni Nazionali operanti nel settore.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 5

Il personale del Centro si organizza in Gruppo di Lavoro coordinato dal direttore che risponde dell'azione dello stesso Centro e della sua rispondenza alle linee della programmazione culturale della Regione, elaborata sulla base di un'ampia partecipazione democratica e pluralistica.

Il Gruppo di Lavoro assicura il buon funzionamento del Centro nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge.

Il Gruppo di Lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato di Gestione e di Programmazione, di cui al successivo articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle associazioni culturali del mondo del lavoro e della scuola elabora una proposta di piano annuale di attività, corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di spesa che rientri nei limiti fissati dal bilancio regionale.

La proposta di piano così elaborata viene sottoposta all'approvazione del Comitato di Gestione e Programmazione, e quindi trasmesso, tramite i Comuni ove hanno sede i Centri, all'Assessorato regionale alla Cultura.

ART. 6

Presso ogni Centro è istituito un Comitato di Gestione e Programmazione composto da:

- 1) due rappresentanti per ciascun Comune presente nell'area di competenza del Centro, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato, su indicazione delle associazioni culturali maggiormente rappresentative a livello locale;
- 2) due rappresentanti di ciascun Comune presente nell'area di competenza del Centro, scelti tra i Consiglieri comunali ed eletti con voto limitato;
- 3) un rappresentante della Provincia;
- 4) un rappresentante di ciascun distretto scolastico interessato dall'area di competenza del Centro;
- 5) un rappresentante di ogni istituzione culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale, operante nell'area di competenza del Centro;
- 6) il Direttore del Centro, con funzione di segretario.

Il Comitato di Gestione e Programmazione elegge il proprio presidente fra i componenti di cui ai punti 1) 2) 3) del presente articolo. Esso dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e disciplina la propria attività con apposito regolamento interno.

La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.

L'insediamento del Comitato può avvenire anche quando sia

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

Continua Art. 6

stata designata la metà più uno dei suoi componenti. L'insediamento del primo Comitato avverrà su convocazione dell'Assessore Regionale alla Cultura. Successivamente vi provvederanno i Sindaci dei Comuni ove hanno sede i Centri.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 7

Il Comitato di Gestione e Programmazione:

- 1) approva la proposta di piano annuale delle attività elaborata dal Gruppo di Lavoro del Centro, nonché il consuntivo di tutte le attività svolte nell'anno precedente;
- 2) garantisce la coerenza dell'attività del Centro a criteri pluralistici e di democrazia e nell'ambito delle scelte di politica culturale operate dalla Regione e dagli Enti Locali.

Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di associazioni culturali, del mondo del lavoro e della scuola in relazione a specifici argomenti in discussione.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentita competente Commissione consiliare, approva il piano annuale degli interventi della Regione per le attività culturali, corredato di elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento.

Tale piano, salvo il riordinamento da attuarsi con legge regionale di programmazione culturale di cui all'art. 1 ispirato a criteri che esaltino l'autonomia democratica e il pluralismo delle iniziative comprende:

- 1) il finanziamento dei programmi delle attività dei CSPCR;
- 2) il finanziamento dei programmi delle attività promosse dalla Regione articolate per progetti;
- 3) i contributi in favore degli Enti, Istituzioni, Fondazioni ed Associazioni culturali democratici, con larga base rappresentativa, esistenti nel territorio regionale;
- 4) i contributi in favore di iniziative culturali di rilievo da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale, altrimenti non previste, ma che rispondano allo spirito ed ai criteri degli altri interventi programmati.

I programmi di cui al punto 1) del presente articolo dovranno comprendere un fondo spese per attività immediate ed urgenti della cui gestione il direttore di ciascun Centro risponderà al Comitato di Gestione e Programmazione. L'entità di tale fondo sarà determinata in misura percentuale alle spese per attività proposte e approvate. La somma deve essere indicata nella rendicontazione di tutta l'attività finanziata da inoltrarsi all'Assessorato

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

- Art. 8-

Per il finanziamento della presente legge è previsto uno stanziamento pluriennale di lire 18 miliardi. Tale stanziamento trova copertura nel Bilancio pluriennale 1979- 1981-obiettivo 13- Cultura- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 31 del 6/6/1979.

Per l'anno 1979 è previsto uno stanziamento pari a lire 4 miliardi che saranno utilizzati per il finanziamento dei programmi e delle iniziative di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) del precedente articolo.

L'onere riveniente dalla presente legge graverà sul capitolo di nuova denominazione "PIANO DI INTERVENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI" per un importo di lire 4 miliardi con fondo riveniente dal Cap. N. 399/1 del Bilancio di Previsione dell'anno 1979, approvato con L.R. n. 31 del 6/6/1979.

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno adeguati alle linee programmatiche e allo sviluppo delle attività con le rispettive leggi di Bilancio.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 9

Con la presente legge viene soppressa la legge regionale n.10
del 7.2.1974.